

Regolamento

per l'applicazione dei
criteri unificati di valutazione
della situazione economica
delle persone che richiedono
servizi sociali agevolati

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1	Ambito di applicazione
art. 2	Categorie dei servizi soggetti all'applicazione dell'Isee

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

art. 3	Criteri per la determinazione della situazione economica
art. 4	Definizione di reddito
art. 5	Definizione di patrimonio
art. 6	Indicatore della situazione economica (I.S.E.)
art. 7	Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

CAPO III - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

art. 8	Modalità di presentazione della domanda
art. 9	Procedimento
art. 10	Ricorsi

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

art. 11	Deroghe
art. 12	Trattamento dei dati personali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, modificato dal Decreto Legislativo n.130 del 03.05.2000, i criteri unificati della situazione economica, per coloro che richiedono interventi e/o prestazioni per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità economica, cioè all'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E.

Art. 2 Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'I.S.E.E.

I servizi, attualmente erogati dai settori: politiche sociali, demografici, istruzione, soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:

- asilo nido;
- refezione scolastica;
- trasporto alunni
- servizi sociali.

ALTRI SERVIZI

Rientrano nei servizi, cui si applica il presente regolamento, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità.

Per la loro erogazione si procederà secondo le modalità previste per l'applicazione di tali benefici.

Il presente regolamento trova applicazione anche per eventuali altri servizi di nuova istituzione, operati dallo Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'ISEE costituisca requisito indispensabile.

CAPO II
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 130/2000 e D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 4
Definizione di reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 5
Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 6
Indicatore della situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 4 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7
Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

CAPO IV
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 8
Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'accesso a prestazioni o servizi agevolati va

presentata al competente ufficio del Comune, corredata della dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello-tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001.

Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.

Qualora il richiedente, o altro componente del suo nucleo familiare, avesse già presentato la dichiarazione sostitutiva unica al comune, all'INPS o a un centro di assistenza fiscale, può esibire la medesima dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata dall'ente, purché in corso di validità.

È lasciata facoltà al richiedente di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla nuova presentazione.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche da parte della guardia di Finanza, nel caso di verifiche sostanziali.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 9 Procedimento

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di fruizione della prestazione o servizio sociale in misura agevolata, il Responsabile dell'area interessata adotta un provvedimento finale motivato di ammissione o di

rigetto della domanda. L'esito del provvedimento verrà di norma comunicato all'interessato, obbligatoriamente nel caso di rigetto della domanda.

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche d'ufficio, documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Gli effetti dell'ammissione alla prestazione o al servizio in misura agevolata decorrono, di norma, dalla data di esecutività del provvedimento di ammissione, ovvero dalla data di presentazione della domanda ove previsto. In nessun caso è ammesso effetto retroattivo, se non espressamente e specificamente disciplinato.

Art. 10 Ricorsi

In caso di mancata concessione della forma agevolata della prestazione o del servizio sociale richiesto, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Responsabile dell'area competente entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata, il quale si esprimerà nei successivi 30 giorni.

CAPO V DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 11 Deroghe

In casi di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutati e documentati dal servizio di Assistenza Sociale del C.I.S.S., la Giunta Comunale può riconoscere l'erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità, nell'esercizio del potere discrezionale dell'Esecutivo. In nessun caso è ammesso prescindere dalla relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione, relativa alla persona, di cui il servizio comunale incaricato venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.